

Circolare del 13 Maggio 2019

Le novità del “Decreto Crescita”

Nell'ambito del recente "Decreto Crescita", in vigore dall'1.5.2019, sono contenute una serie di disposizioni di natura fiscale, tra le quali segnaliamo le seguenti.

MAXI AMMORTAMENTO

È reintrodotta il c.d. "maxi ammortamento", ossia la possibilità, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione

che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento/canoni di leasing.

Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo **non è applicabile** sulla parte di investimenti complessivi **superiori a € 2,5 milioni**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata** di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** ex lett. b-bis) e quelli **esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico** di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

È confermata l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 93 e 97, Finanziaria 2016 e pertanto il "maxi ammortamento":

- **Non spetta** per gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, specifici beni ricompresi nei gruppi V** (per le industrie manifatturiere alimentari), **XVII** (per le industrie dell'energia, gas e acqua) **e XVIII** (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
- **E' irrilevante ai fini dell'applicazione degli** studi di settore, ora ISA.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

È rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevedendo la soppressione della disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019.

Le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'aliquota **IRES ridotta** al reddito d'impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell'incremento del patrimonio netto**, così determinata:

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
2022	20,5%

A tal fine va considerato che:

- ✓ Si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano gli **utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili:

- L'incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:
 - Il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
 - Il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas in contabilità ordinaria** (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L'agevolazione sopra esaminata è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI

È previsto l'aumento della **deducibilità** dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali** (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:

Anno	Aliquota
2019	50 %
2020	60 %
2021	60 %
2022	70 %

PATENT BOX

A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d'impresa che optano per il regime della c.d. "Patent box" di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, DL n. 190/2014 possono **scegliere di determinare il reddito agevolabile**, in alternativa alla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter DPR n. 600/73 (ruling), **direttamente nel mod. REDDITI/IRAP** relativo al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quello relativo ai 2 periodi d'imposta successivi, mediante **una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo**.

A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le **necessarie informazioni** "*in idonea documentazione*" così come previsto dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui **sia in corso la procedura** di cui al citato art. 31-ter a condizione che **non sia stato concluso il relativo accordo**, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.

In tal caso la somma delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione è ripartita in 3 quote annuali di pari importo e indicata nel mod. REDDITI/IRAP relativo al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quello relativo ai 2 periodi d'imposta successivi.

In caso di **rettifica del reddito agevolato** la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) **non è applicabile** se, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta

determinazione della quota di reddito escluso. La suddetta sanzione **non è applicabile** anche in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa** ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98:

- In cui va specificato il possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto dell'integrazione;
- Prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo.

MODIFICHE REGIME FORFETARIO

Con la modifica del comma 69 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 i contribuenti forfetari che si avvalgono di **dipendenti e collaboratori** sono **tenuti ad operare le ritenute alla fonte** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

La previsione in esame, in deroga all'art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è **applicabile dall'1.1.2019**.

I "nuovi" sostituti d'imposta devono **trattenere in 3 rate di pari importo** l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all'art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

Con la modifica del comma 21 dell'art. 1, Finanziaria 2019, l'obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilati di cui ai citati artt. 23 e 24 è esteso anche agli **imprenditori individuali/lavoratori autonomi** che applicheranno la c.d. "flat tax", ossia che:

- Nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi/percepito compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000**, ragguagliati ad anno;
- Dal 2020 **applicano al reddito d'impresa/lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP **pari al 20%**.

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

È applicabile, fino al 31.12.2021, **l'imposta di registro/ipotecaria/catastale in misura fissa pari a €200** ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

In mancanza delle suddette condizioni sono applicabili le imposta di registro/ipocatastali nella misura ordinaria, la sanzione pari al 30% delle stesse e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO

È prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS).

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale/piattaforma/portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati / nell'UE, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:

- Denominazione, residenza/domicilio, indirizzo di posta elettronica;
- Numero totale delle unità vendute in Italia;
- A scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita/prezzo medio di vendita.

Il primo invio dei dati va effettuato nel mese di luglio 2019.

Il soggetto in esame assume la qualifica di **debitore d'imposta** per le vendite a distanza per le quali **non ha trasmesso/trasmesso in modo incompleto** i suddetti dati se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020.

È previsto inoltre che l'efficacia della presunzione di cui all'art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n. 135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale/piattaforma/portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni/vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:

- Importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
 - Effettuate nell'UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi;
- è differita all'1.1.2021.

Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di cui al citato art. 11-bis, effettuate nel periodo 13.2 – 1.5.2019 l'invio dei relativi dati va effettuato nel mese di luglio.

MODIFICHE SABATINI-TER

In merito all'agevolazione c.d. "Sabatini - ter" è previsto:

- L'aumento a **€ 4 milioni** (in precedenza € 2 milioni) del **valore massimo concedibile** a ciascuna impresa;
- L'erogazione del contributo sulla base delle **dichiarazioni prodotte dalle imprese** in merito all'investimento;
- L'**erogazione in un'unica soluzione** del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a €100.000 (anziché in 6 quote annuali).

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

È previsto che il contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall'agevolazione c.d. "Sabatini - ter", è **esteso anche alle micro/piccole/medie imprese costituite in forma societaria** impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

- **5%**, per le micro / piccole imprese;
- **3,575%**, per le medie imprese.

È demandato al MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.


Studio Cagnoli